



Comune di Barano d'Ischia

Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA N. 11 DEL 15.05.2017

OGGETTO: DIVIETO DI MACELLAZIONE A DOMICILIO DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA ED EQUINA PER USO PRIVATO

IL SINDACO

Premesso che:

- il R.D. n. 3298 del 20 dicembre 1928, recante "Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni", stabilisce – tra l'altro – che la macellazione degli animali destinati a diventare alimento per l'uomo avvenga nei pubblici macelli, nei Comuni che ne sono provvisti, ed altresì precisando che, solo per eccezionali motivi e quando fondate ragioni ne giustificano il provvedimento, il Sindaco può autorizzare, sentito il parere del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio, la macellazione a domicilio o in appositi locali di macellazione, per i quali deve essere stabilita l'entità delle macellazioni in rapporto ai requisiti igienico sanitari e tecnico funzionali del locale stesso;

- con Delibera n. 2234 del 7 giugno 2002 la Giunta Regionale della Campania ha adottato apposita disciplina relativa alle macellazioni private per autoconsumo, distinguendo i vari tipi di macellazione in macellazione d'urgenza, macellazioni private per autoconsumo e macellazioni eseguite dai produttori agricoli per la vendita diretta nella propria azienda al consumatore finale;

- la Delibera in parola, tra l'altro, espressamente vieta la macellazione a domicilio per autoconsumo, facendo salva la sola ipotesi di macellazione d'urgenza, da intendersi come quella fatta ad un animale quando, se non macellato, verrebbe a morte spontanea in breve tempo;

Preso atto della nota prot. 83551 del 07/02/2017 del Responsabile UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Campania, la quale vieta esplicitamente la macellazione di bovini ed equini a domicilio per uso privato nell'Isola d'Ischia, salvi i casi



Comune di Barano d'Ischia

Città Metropolitana di Napoli

di macellazione d'urgenza, prevista solo per animali che sono in imminente pericolo di vita o in situazioni di grave sofferenza e non trasportabili ancora in vita al macello;

Recepita la nota della ASL Napoli 2 Nord – Dipartimento di Prevenzione recante prot. 03/DDP del 08/02/2017, acquisita al prot. com. n. 1404 del 28/04/2017, la quale, richiamando la summenzionata nota prot. 83551 del 07/02/2017 del Responsabile UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Campania, invita a prendere atto dei contenuti della stessa e di disporre il divieto di macellazione a domicilio dei bovini per autoconsumo, per cui attualmente vige la deroga disposta dalla Ordinanza sindacale n. 128 del 10/09/2002, precisando altresì che gli animali della specie bovina, eventualmente da macellare, dovranno essere conferiti ad uno stabilimento riconosciuto ai sensi della normativa vigente in materia (Regg. CE 852-853-854-882/04-178/02-2073/05 e ss.mm.ii.);

Richiamata la nota recante prot. n. 14758/17 del 20/02/2017 dell'ASL Napoli 2 Nord – Dipartimento di Prevenzione, con cui si sollecita l'adozione di provvedimento in materia di macellazione a domicilio di bovini per autoconsumo;

Vista la precedente Ordinanza sindacale n. 128 del 10/09/2002, con cui si dispone la deroga al divieto di macellazione a domicilio dei bovini per autoconsumo, dettando all'uopo apposite prescrizioni da osservare onde poter usufruire della relativa autorizzazione;

Ritenuto di dover adeguare le disposizioni comunali alla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia, anche allo scopo di tutelare la salute pubblica nonché di salvaguardare il benessere animale;

Vista la normativa vigente in materia

ORDINA

- 1) È vietata la macellazione a domicilio per autoconsumo di animali della specie bovina ed equina.
- 2) La macellazione a domicilio per autoconsumo di animali della specie bovina ed equina è consentita dall'Autorità comunale, in via eccezionale, solo in caso di macellazione d'urgenza, vale a dire per animali che trovansi in imminente pericolo di vita o in



Comune di Barano d'Ischia

Città Metropolitana di Napoli

situazioni di grave sofferenza degli stessi e non trasportabili ancora in vita al macello, previa approvazione del Servizio Veterinario della ASL competente.

3) Macellazioni non autorizzate saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni e con la sanzione amministrativa di €. 250,00 (duecentocinquanta). Le carni ottenute da macellazioni non autorizzate saranno sequestrate e distrutte.

4) Ogni altra precedente disposizione e regolamentazione comunale della materia, che si pone in contrasto con la presente Ordinanza, è abrogata.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga affissa all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e che venga data opportuna diffusione alla Cittadinanza.

La Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica, la Polizia Veterinaria e la ASL sono incaricati della osservanza della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 15 maggio 2017

IL SINDACO
Dott. Paolino Buono